

**MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE****AZIONE 1 – *Allevamento estensivo di specie ruminanti*****AZIONE 4 – *Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE****1.1 – Descrizione generale**

Il presente Bando della Misura 215 – Benessere animale – intende incentivare le aziende zootecniche che allevano specie ruminanti, affinché adottino tecniche di allevamento caratterizzate da standard di benessere animale molto elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, in risposta alla crescente attenzione indicata sia dalle politiche europee che da settori sempre più ampi dell'opinione pubblica.

Pertanto, uno standard di benessere elevato, che aiuta a prevenire gli stress degli animali in allevamento, motiva sia un miglioramento delle performance produttive, sia una diminuzione della suscettibilità degli animali alle malattie.

In particolare:

- l'Azione 1 – “*Allevamento estensivo di specie ruminanti*” è volta a promuovere un graduale processo di estensivizzazione dell'allevamento bovino e ovicaprino, finalizzato ad un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali allevati;
- l'Azione 4 - “*Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*” promuove il ritorno a tecniche gestionali per l'allevamento bovino da latte in zone montane, finalizzate ad ottimizzare le condizioni igieniche e di comfort del bestiame stabulato. Il target dell'Azione sono, infatti, le vacche da latte in zona montana. Attraverso l'introduzione negli allevamenti di appropriati “Piani di gestione” della lettiera, assicurandone un elevato turn-over mediante il rabbocco frequente con materiale asciutto, è possibile sia aumentare i benefici all'animale stabulato, sia mettere in atto ogni valida strategia di prevenzione dell'insorgenza di patologie podologiche e mammarie nei capi in produzione, condizione indispensabile per mantenere l'allevamento efficiente, produttivo ed ambientalmente sostenibile.

**1.2 – Obiettivi**

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'Azione propone l'adozione di sistemi di allevamento estensivi, che consentono agli animali elevati livelli di benessere, soprattutto in termini di possibilità di movimento, da garantire sia all'interno dei locali di stabulazione, ma anche esternamente all'allevamento, in termini di superfici unitarie di pascolamento.

In particolare, per quanto riguarda la fruizione all'aperto:

- in zona montana, l'obiettivo è quello di riconoscere l'importanza di sistemi di allevamento estensivo praticati in diretta connessione con le superfici aziendali disponibili;
- nel resto del territorio regionale, l'obiettivo è quello di promuovere la diffusione di sistemi di allevamento estensivo, realizzabili destinando parte della SAU aziendale al pascolamento degli animali all'aperto.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'Azione promuove l'incremento e la migliore gestione della lettiera, costituita da paglia e/o materiali simili, esclusivamente negli allevamenti siti in ambito montano. L'Azione riguarda sia la zona di stabulazione, sia le aree esterne all'allevamento, se utilizzate come area di riposo e sosta dalle bovine da latte.

**1.3 – Ambito territoriale**

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Tutto il territorio regionale.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Zone montane della Regione del Veneto, così come individuate nell'Allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)4682 del 17.10.2007.

## **2. SOGGETTI RICHIEDENTI**

### **2.1 – Soggetti richiedenti**

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Per entrambe le Azioni, i soggetti richiedenti sono gli agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le aziende zootecniche caratterizzate da UBA allevate, stabulate o pascolate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerati elegibili ad aiuto esclusivamente le UBA allevate, stabulate o pascolate all'interno della Regione del Veneto, con continuità per tutto il periodo di impegno quinquennale.

### **2.2 – Criteri di ammissibilità**

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche venete che dispongono degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie a pascolo, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre:

- il quantitativo minimo di animali per cui viene chiesto l'aiuto è pari a 5 UBA. Nei casi in cui un'azienda sia caratterizzata dalla presenza di più specie animali in allevamento (stalle miste), si ammettono a premio solamente gli UBA riferiti esclusivamente ai capi bovini e ovicaprini;
- le UBA dichiarate nella domanda iniziale e ammesse a beneficio vanno mantenute per tutta la durata quinquennale dell'impegno.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche che rispettano le seguenti condizioni:

- tipologia di stabulazione con presenza di pavimentazione piena utilizzata per l'area di riposo e sosta, sia nell'area coperta che nei paddock esterni coperti. Come richiesto dal d.lgs 26/03/2001, n.146, qualora l'animale sia regolarmente legato o trattenuto deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Nei casi in cui un'azienda disponga di sistemi di stabulazione “mista”, ossia la contemporanea presenza, all'interno dello stesso fabbricato, di pavimentazione piena e pavimentazione in grigliato, si ammettono a premio solamente gli UBA allevati sulla porzione di stalla su cui è presente pavimentazione piena con lettiera.
- presenza dei capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi. Sono, pertanto, escluse dal vincolo vitelle, manzette, manze [così come registrate in Banca Dati Regionale CREV al momento di

scadenza del presente Bando di apertura termini]. Nei casi in cui un'azienda siano presenti più specie animali in allevamento (stalle miste), le UBA dovranno riferirsi esclusivamente ai capi bovini aventi età superiore ai 24 mesi;

- il quantitativo minimo di animali premiati dall'aiuto è pari a 5 UBA;
- le UBA ad impegno vanno mantenute per tutta la durata quinquennale;
- redazione di una relazione descrittiva dell'azienda, esplicativa della modalità di gestione della lettiera. Tale relazione dovrà essere il più possibile dettagliata ed esplicativa della particolare situazione aziendale in esame, e sottoscritta da parte di un tecnico qualificato, dalla quale emerga l'ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali simili utilizzati nell'operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell'azienda richiedente.

### 3. IMPEGNI PREVISTI

#### 3.1 – Impegni previsti

##### ➤ Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”

I pagamenti dell'Azione 1 vengono riconosciuti esclusivamente ai beneficiari che applichino contestualmente gli impegni riguardanti il rispetto dei maggiori spazi di stabulazione previsti all'interno degli allevamenti e dei maggiori spazi di pascolamento fruibili all'esterno; pertanto, il riconoscimento del pagamento inerente l'Azione 1 si verifica esclusivamente in caso di coesistenza continuativa di entrambi i 2 impegni di seguito descritti.

#### A - Locali di stabulazione

Nella tabella seguente vengono riportati, a seconda della categoria e del peso vivo dei singoli animali, le superfici nette di cui ogni animale dovrà disporre all'interno degli ambienti di stabulazione.

Lo spazio minimo richiesto per capo/anno è determinato in base alla superficie netta utile di stalla disponibile in relazione alla consistenza di allevamento (UBA) calcolata e già disponibile dal primo anno di impegno (sulla base della Banca Dati Regionale CREV) e riverificata annualmente.

Ai fini del presente bando, è definita superficie netta utile tutta l'area interna alla stalla che risulti con continuità disponibile alla stabulazione e al movimento degli animali allevati.

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo	Valore medio per tipologia di allevamento mq/capo
Bovini con età inferiore ai 6 mesi	Vitelli di peso vivo minore di 150 Kg	2	3
	Vitelli di peso vivo compreso fra 150 e 220 kg	2,5	
	Vitelli con peso vivo maggiore di 220 kg	3,5	
Bovini da allevamento (capi da rimonta) e da ingrasso, oltre i 6 mesi d'età	Capi con peso vivo fino a 300 Kg	4	5
	Capi con peso vivo compreso fra 300 e 500 Kg	5	
	Capi con peso vivo oltre i 500 Kg	6	
Vacche da latte	–	6	6
Tori (riproduttori)	–	10	10

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo
Ovini e caprini	Animali adulti	1,5
	Agnelli	0,35

I valori indicati in tabella vanno intesi come spazi minimi in termini di mq/capo, e sono valori minimi che vanno garantiti con continuità durante tutto il tempo in cui gli animali stabulano all'interno delle stalle. Non sono imputabili a superfici nette quelle relative alla sala di mungitura, a spazi occupati da mangiatoie e rastrelliere, ai punti di distruzione dei concentrati e agli abbeveratoi.

I benefici dell'Azione 1 vengono riconosciuti anche agli allevatori che, praticando il pascolo per periodi continuativi, applichino comunque gli impegni del rispetto degli spazi minimi di stabulazione indicati in tabella per il periodo di stabulazione all'interno della stalla

Tenuto conto dello scopo che persegue la presente Misura, agli animali tenuti al pascolo con continuità durante l'anno, ossia *custoditi al di fuori dei fabbricati*, deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 – “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.

Vale infine, la seguente prescrizione:

- nella stabulazione libera a cuccette deve essere garantita la presenza di un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione.

## B – Superfici a pascolo

Le aziende che aderiscono al presente Bando devono disporre, oltre che di superfici di stabulazione, anche di una superficie a pascolo o prato-pascolo (anche di tipo non permanente), rapportate alle dimensioni della mandria, nel rispetto dei carichi massimi descritti nella tabella a seguire:

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Numero massimo di animali per ettaro
Allevamento bovino	bovini con età inferiore a 1 anno	5
	bovini con età compresa fra 1 e 2 anni	3,3
	bovini con età superiore ai 2 anni: bovini maschi, bovine femmine non fecondate, vacche nutrici	2,5
	vacche da latte	2
Allevamento ovino	pecore	13,3
Allevamento caprino	capre	13,3

Su tali aree dovrà essere garantito un periodo minimo di pascolamento di 3 mesi all'anno che dovrà essere riportato nell'apposito registro (Allegato “B”) e dovrà avvenire tra il mese di aprile ed il mese di ottobre di ogni anno.

Inoltre, durante la stagione pascoliva è data facoltà all'allevatore di ottimizzare ambientalmente la gestione delle aree a pascolo (attraverso turnazioni, posizionamento di recinzioni, ecc) in modo da evitare il deterioramento del cotico erboso, nonché prevenire l'infestazione del pascolo da parte di specie endoparassite (es. nematodi gastrointestinali) mantenendo comunque gli spazi minimi/capo/anno previsti dalla tabella suesposta per categoria di animale allevato.

### ➤ Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”

Le aziende che aderiscono all'Azione 4 del presente Bando si impegnano a:

- assicurare l'area di riposo con presenza di lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia fresca e/o materiali simili; inoltre, la lettiera dovrà essere mantenuta adeguatamente asciutta e confortevole per l'animale;
- non distribuire materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto;
- rispettare l'obbligo quinquennale di utilizzazione di un quantitativo giornaliero di paglia e/o materiali assimilati, per rabboccare quotidianamente la lettiera degli animali, pari ad almeno 2 kg/giorno/UBA.
- mantenere uno spessore minimo della lettiera presente nella zona di riposo dell'allevamento che garantisca la copertura omogenea della pavimentazione;
- rispettare l'obbligo di un totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali simili; per materiali simili sono da intendersi i materiali vegetali organici da lettiera tradizionalmente utilizzati nella gestione delle cuccette (foglie, stame, stocchi di mais, ecc.);
- effettuare l'immagazzinamento della paglia e/o materiali vegetali simili utilizzati per la lettiera in luogo coperto;
- compilare un apposito registro con cadenza almeno quindicinale, nel quale saranno annotate le singole operazioni inerenti la gestione della lettiera (carico/scarico da magazzino, provenienza, quantitativi distribuiti quotidianamente, data ricambio totale della lettiera ...). Il registro (Allegato tecnico A) dovrà garantire la congruenza con i dati disponibili nella documentazione contabile aziendale, al fine di dare la necessaria tracciabilità all'intervento di rabbocco frequente;
- rispettare l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della paglia e/o materiale simile o, in alternativa, documenti contabili aventi forza probante equivalente [per documento contabile avente forza probante equivalente si intende - nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura - ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità].

Qualora l'azienda produca paglia e/o altri residui colturali da superfici seminate dichiarate annualmente nel proprio fascicolo aziendale, sarà possibile derivare i quantitativi di sostanza secca prodotti per ettaro di superficie seminativa ed utilizzati per la lettiera.

La produzione di paglia da superfici seminate dichiarate nel fascicolo aziendale del produttore deve trovare conferma di quanto dichiarato annualmente nel quadro relativo alle colture seminate aziendali del fascicolo, per le produzioni massime di paglia/stame/stocchi sotto specificate, che verranno confrontate con le annotazioni riportate nel registro, oltre che con il numero di capi in lattazione presenti in azienda.

Culture/parti di pianta	Produzione (t/ha)
Frumento (paglia)	4
Mais (stocchi + foglie)	15
Soia (fusti + foglie)	6

### 3.2 – Limiti e condizioni

#### ➤ Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”

E' possibile presentare la domanda iniziale di aiuto anche eventualmente con riferimento alla singola “Unità Operativa” destinata all'attività di allevamento. Per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [v. Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

Inoltre:

- L'area di pascolamento nella zootecnia produttiva da latte dovrà essere adiacente ai fabbricati ad uso stabulazione, facilmente fruibile e accessibile. Diversamente, dovranno essere presenti nella zona adibita al pascolo strutture o attrezzature per la mungitura di tipo fisso o mobile (sono pertanto escluse dal vincolo le sole vitelle, manzette, manze e vacche in asciutta) In entrambi i casi il periodo di pascolamento dovrà essere riportato nell'apposito registro ("Allegato B");
- Le superfici a pascolo che concorrono al rispetto degli impegni agroambientali previsti dalla presente Misura, dovranno ricadere esclusivamente all'interno del territorio regionale.
- 

➤ *Azione 4 - "Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte"*

Il pagamento annuale potrà riguardare il titolare/i dell' "Unità Operativa" destinata all'attività di allevamento; per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [ai sensi dell'Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

### **3.3 – Rispetto della Condizionalità**

➤ *Azione 1 – "Allevamento estensivo di specie ruminanti"*

➤ *Azione 4 - "Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte"*

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui alla DGR 29.12.2009 n. 4081: *"Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010"*.

In particolare, si richiama il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti gli Atti A4, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C18, dell'Allegato A alla DGR 29.12.2009, n. 4081, nonché di quanto previsto dallo Standard 4.1 – "protezione del pascolo permanente", contenuto nelle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, Allegato B al medesimo provvedimento della Giunta regionale.

Inoltre, si richiama il rispetto degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 533/1992 (Benessere dei vitelli) di cui all'Atto C16 di Condizionalità e all'Allegato 1, punti n. 5 e 19 del D.Lgs. n. 146/2001 (Benessere degli animali), di cui all'Atto C18.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 13 del DM 22.12.2009, n. 30125.

I Comuni veneti montani siti in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, soggetti, pertanto, al rispetto dell'Atto A4 di Condizionalità *"Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, sono indicati nella sottostante Tabella.

COMUNI VULNERABILI PARZIALMENTE MONTANI		
CODICE ISTAT	NOME COMUNE	PROVINCIA
023018	CAPRINO VERONESE	VR
023030	COSTERMANO-CASTION VERONESE	VR
023035	FUMANE-FUMANE	VR
023046	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
023052	NEGRAR	VR
023062	RIVOLI VERONESE	VR
023086	TORRI DEL BENACO	VR
023087	TREGNAGO	VR
023091	VERONA-VERONA NORD	VR
024012	BASSANO DEL GRAPPA	VI
024014	BREGANZE	VI
024057	MAROSTICA	VI
024058	MASON VICENTINO	VI
024086	ROMANO D'EZZELINO	VI
026022	CORDIGNANO	TV

COMUNI VULNERABILI TOTALMENTE MONTANI		
CODICE ISTAT	NOME COMUNE	PROVINCIA
023013	BRENTINO BELLUNO/BRENTINO	VR
023014	BRENZONE	VR
023026	CERRO VERONESE	VR
023031	DOLCE'	VR
023033	ERBEZZO	VR
023034	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
023038	GREZZANA	VR
023045	MALCESINE	VR
023067	ROVERE' VERONESE	VR
023070	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
023074	SAN MAURO DI SALINE	VR
023078	SANT'ANNA D'ALFAEDO/BREONIO DOLCE'	VR
023079	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
023080	SELVA DI PROGNO	VR
023090	VELO VERONESE	VR
023093	VESTENANOVA	VR
024005	ALTISSIMO	VI
024037	CRESPADORO	VI
024094	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI

I Comuni vulnerabili totalmente/parzialmente montani sopra elencati derivano dalla sovrapposizione fra le zone montane venete, indicate nell'Allegato 6 del PSR 2007-2013 e le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole, ai sensi della DCR n. 62/2006 e della DGR 2267/2007.

### 3.4 – Determinazione consistenza

- Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”
- Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”

Per poter accedere ai pagamenti previsti da ciascuna delle 2 Azioni del presente Bando, gli allevatori devono assicurare, per l'intero periodo di adesione alla Misura, il rispetto di quanto richiesto dal Bando per tutte le Unità di Bestiame Adulto (UBA) in impegno.

Le UBA ad impegno sono quelle dichiarate ed accertate nella domanda di aiuto presentata il primo anno. Per tutto il periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, le aziende hanno l'obbligo di mantenere la consistenza zootecnica che ha determinato l'ammontare del pagamento agroambientale iniziale.

Per il calcolo iniziale della consistenza media di stalla annuale, si sommano le presenze di ciascun mese, dividendo la sommatoria delle presenze per 365, espresso in UBA.

Si ricorda che, ai sensi del presente Bando, il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto è quello indicato nella seguente tabella (Reg. CE n. 1974 del 15 dicembre 2006, ALLEGATO V):

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini	0,15
Caprini	0,15

Negli anni successivi al primo la consistenza media di stalla dichiarata va confermata nella domanda di conferma annuale, che dovrà corrispondere, in termini di UBA, alla numerosità individuata ammissibile con la domanda iniziale di aiuto. Per tutto il periodo di impegno non sono permesse diminuzioni della consistenza in UBA riconosciuta a contributo con la domanda di aiuto.

Il pagamento negli anni successivi al primo è determinato, pertanto, dal numero di UBA comunque individuate nella domanda iniziale di aiuto.

Negli anni successivi al primo, qualora il numero di capi allevati aumenti, la superficie a disposizione dovrà aumentare proporzionalmente, sebbene il pagamento in UBA inizialmente riconosciuto non potrà aumentare in relazione all'aumentata numerosità del bestiame stabulato; qualora diminuisca, si applicano le riduzioni previste dal documento *“Riduzioni ed esclusioni di pagamento”*.

Pertanto, nel caso in cui, negli anni di impegno successivi al primo, la consistenza media di stalla, risultata dal calcolo, risulti maggiore del numero di UBA ammesso ad aiuto, il beneficiario dovrà comunque garantire lo spazio unitario per capo richiesto dal presente Bando per tutti gli animali presenti in stalla.

### **Cause di forza maggiore**

Ai sensi della presente Misura, si definiscono cause di forza maggiore le circostanze indicate al paragrafo 2.5 dell'Allegato A alla DGR 29.12.2009, n. 4083.

A seguito dell'accertamento dell'evento e i danni provocati, si procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata senza procedere al recupero dei premi già erogati.

### **3.5 – Durata degli impegni/vincoli**

Ai sensi del presente bando il periodo di impegno inizia a partire dal 15 maggio 2010. Tutte le registrazioni aziendali previste dalla presente misura dovranno pertanto essere eseguite a partire da tale data.

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Sussiste il vincolo di rispetto degli impegni assunti per 5 anni, dalla data del decreto di ammissibilità, per entrambe le 2 Azioni previste dalla Misura.



#### 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

##### 4.1 – Importo messo a Bando

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'importo quinquennale del presente Bando è pari a € 5.000.000.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'importo quinquennale del presente Bando è pari a € 3.000.000.

In relazione al “tiraggio finanziario” che potrà interessare le due distinte Azioni di cui al presente Bando, è possibile ricorrere a compensazione finanziaria nell'ambito della medesima Misura 215.

##### 4.2 – Livello ed entità dell'aiuto

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari a:

- Allevamento bovino 380 €/UBA;
- Allevamento ovino e caprino 230 €/UBA.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari a 135 €/UBA.

È consentito, per ogni singola azienda, l'accesso contemporaneo ai benefici previsti dalle 2 Azioni della Misura 215 .

L'adesione contemporanea ad entrambe le due Azioni previste dal presente Bando, comporta un massimale di 500 €/UBA/anno totale, ai sensi del Regolamento(CE) n. 1698/2005, art. 40 “*Pagamenti per il benessere degli animali*”.

*I premi annuali sopra riportati sono suscettibili di modifica in aumento, in relazione agli esiti delle proposte di modifica al PSR che gli Uffici della Giunta Regionale stanno avviando in sede comunitaria.<sup>15</sup>*

#### 5. CRITERI DI SELEZIONE

##### 5.1 – Priorità e punteggi

Ai sensi del presente Bando valgono i criteri di priorità di seguito riportati.

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Criteri di priorità	Punteggio
Allevamenti di vacche da latte	12
Allevamenti monospecifici di ovicapri	10
Allevamenti in zona montana	8
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”	4
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	4
Allevamenti in cui la totalità dei capi appartiene alle seguenti razze: Rendena, Burlina, Grigio Alpina	2

<sup>15</sup> Integrazione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Criteri di priorità	Punteggio
Aziende ricadenti all'interno delle zone montane designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola	10
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”	8
Allevatori di razze bovine autoctone o in via di estinzione: Lamon, Alpagota, Foza o Vicentina, Brogna, Rendena, Burlina, Grigio Alpina	2

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza dichiarati in domanda iniziale di aiuto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In riferimento ad ambedue le Azioni previste dal presente Bando, qualora l'azienda possieda più di uno dei requisiti sopra specificati, i relativi punteggi possono essere cumulati.

## **5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza**

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'adesione al presente Bando è compatibile solamente con l'adesione alla Misura 214/f – Biodiversità.

### **6.1 – Documentazione da allegare alla domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dal presente Bando, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal medesimo, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati con DGR 29.12.2009, n. 4083 – Allegato A, e con allegata la seguente documentazione.

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. pianta (in scala 1:100) dei fabbricati (o strutture) adibiti alla stabulazione, comprensiva delle eventuali suddivisioni interne degli spazi destinati ai gruppi di animali o eventualmente ai singoli capi. Definizione grafica in pianta degli spazi interni utilizzati ai fini del calcolo della superficie netta utile di stalla, con indicazione da parte del richiedente del calcolo dei metri quadri unitari disponibili per categoria di animali allevati che compongono la mandria;
3. relativamente al primo anno : indicazione iniziale della consistenza media di stalla e relativo calcolo in termini di UBA/anno, con riferimento almeno alla presenza degli ultimi sei mesi;
4. scheda richiesta punteggio.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

Unitamente alla domanda di aiuto iniziale, dovranno essere presentati, oltre tutta la documentazione già indicata per l’Azione 1, anche la seguente:

1. relazione descrittiva dell’azienda, esplicativa della modalità di gestione della lettiera, sottoscritta da parte di un tecnico qualificato. La suddetta relazione dovrà includere necessariamente informazioni dalle quali possa emergere l’ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali similari utilizzati nell’operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell’azienda richiedente. Il documento dovrà essere redatto con specifico riferimento alle condizioni adottate precedentemente alla scadenza della presentazione della domanda inerente il presente Bando.

In particolare, la relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Descrizione generale dell’azienda:
  - codice allevamento;
  - indirizzo;
  - denominazione/ragione sociale e CUAA;
  - razze allevate;
  - condizioni climatiche ed orografiche del territorio.
  - consistenza media di allevamento e relativo rapporto in UBA, con riferimento ai capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi;
  - sistema di stabulazione e di distribuzione degli alimenti e di produzione degli effluenti;
  - descrizione della congruità delle strutture di stabulazione e di stoccaggio degli effluenti con quanto individuato dal DM 7.4.2006 e dalle disposizioni regionali di recepimento, sia in Zona Ordinaria che Vulnerabile.
- Modalità di gestione ordinaria della lettiera:
  - caratteristiche generali della lettiera (superficie destinata e relativa accessibilità);
  - quantitativi utilizzati per il rabbocco;
  - tipologia del materiale ordinariamente utilizzato e sua provenienza (acquisto o produzione propria);
  - tempi di carico e ricambio totale della lettiera (in relazione agli UBA corrispondenti o alla superficie interessata).

*I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.*

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di priorità implicherà la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da AVEPA.

## **6.2 – Inadempienze tecniche**

La mancata attuazione degli impegni nei termini e nei modi previsti di cui al punto 3.1 ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l’applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 (ora DM 30125/2009).

## **6.3 – Altre prescrizioni**

L'Organismo Pagatore Regionale, al fine di verificare tutti i dati inerenti ogni tipologia di animale presente in allevamento, come confronto sistematico generalizzato, può avvalersi della Banca Dati Regionale (CREV), la quale sistemizza tutti i dati connessi alle consistenze zootecniche dei bovini per categoria produttiva, nonché la contabilità aziendale ed i dati indicati nel registro per la verifica della corretta gestione della lettiera, relativamente l'Azione 4.

Qualora l'azienda produca paglia e/o altri residui colturali da superfici seminate dichiarate annualmente nel proprio fascicolo aziendale, sarà possibile derivare i quantitativi di paglie, stocchi e materiali assimilati prodotti per ettaro di superficie seminativa ed utilizzati per la lettiera, e raffrontarli con le annotazioni riportate nel registro, oltre che con il numero di capi in lattazione presenti in azienda.

#### 7. Allegati tecnici

**ALLEGATO TECNICO “A” ALLA MISURA 215 AZIONE 4**

**SCHEDA AZIENDA GENERALE**

Anno di riferimento: \_\_\_\_\_

Cod. Allevamento \_\_\_\_\_

Denominazione o ragione sociale Azienda \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

RAZZE PRESENTI IN AZIENDA: \_\_\_\_\_ N. TOT CAPI PRESENTI IN AZIENDA: \_\_\_\_\_ UBA: \_\_\_\_\_

**REGISTRO MOVIMENTAZIONE LETTIERA**

*DAL* \_\_\_\_\_ *AL* \_\_\_\_\_

SETTIMANA (N°)	TIPOLOGIA MATERIALE	MOVIMENTAZIONE LETTIERA					PROVENIENZA LETTIERA*		QUANTITA'	FIRMA COMPILATORE
		Carico		UBA corrispondenti	Ricambio	UBA corrispondenti	PRODOTTO IN AZIENDA (Autofattura)	ACQUISTATO DA TERZI (Estremi doc)		
		data	quantità		data					

\* nel caso di prodotti acquistati in data antecedente a quella di attivazione del Registro, al posto della data indicare "Giacenza Iniziale"